

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1438

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IODICE, BINETTI, MICHELINI, ALOISE, VITI, ROJCH, DI LAURA
FRATTURA, BIAFORA, NENNA D'ANTONIO, RAFFAELE RUSSO,
LOMBARDO, NICOLOSI, TORCHIO, SCARLATO**

Conferimento, presso alcuni tribunali, delle funzioni di
presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica
a magistrati con funzioni di cassazione

Presentata il 30 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la istituzione della direzione distrettuale antimafia (articolo 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario, introdotto dal decreto-legge n. 367 del 1991 convertito dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8) gli uffici di procura presso i tribunali sedi di distretto corte d'appello hanno ottenuto un aumento di organico, talvolta anche consistente, in relazione ai nuovi compiti loro affidati.

Senonché, sul piano organizzatorio, il disposto di cui all'articolo 4, primo comma, n. 4, della legge 25 luglio 1966, n. 570, secondo il quale i magistrati di corte di appello sono destinati a svolgere, tra l'altro, funzioni di « procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di

procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di cassazione », è di ostacolo ad una strutturazione efficiente ed autorevole della direzione distrettuale antimafia dei tribunali nei quali in atto gli uffici di procuratore della Repubblica — in corrispondenza a quelli di presidente di tribunale — sono retti da magistrati di appello.

Trattasi di quattordici tribunali — su 26 sedi di distretto — (Ancona, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Trento) dal momento che gli altri dodici sono già diretti da magistrati di cassazione.

In questi uffici è invece avvertita l'esigenza che il delegato del procuratore distrettuale « preposto all'attività della direzione antimafia » sia un magistrato anziano ed esperto che possa, in luogo del procuratore, sovrintendere alla cura degli affari ed al coordinamento delle investigazioni nell'ambito del proprio ufficio e degli uffici di procura degli altri tribunali del distretto diretti da magistrati di appello.

La istituzione del posto di procuratore aggiunto è ormai ineludibile in città come Reggio Calabria, Messina, Caltanissetta,

Catanzaro, Salerno (tanto per indicarne alcune).

Ineludibile è anche la necessità di potenziare l'ufficio del giudice per le indagini preliminari dei corrispondenti tribunali e di affidarne l'organizzazione e la direzione ad un magistrato esperto ed autorevole anche in relazione alla qualifica (di appello) rivestita.

Di qui la necessità delle modifiche normative che si propongono con l'articolo in esame e che non comportano oneri finanziari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nelle città di Ancona, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catanzaro, l'Aquila, Lecce, Messina, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Trento le funzioni di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica sono conferite a magistrati con funzioni di cassazione.

2. Nei tribunali di cui al comma 1, la sezione dei giudici per le indagini preliminari è diretta da un magistrato con funzioni di appello.

3. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la titolarità degli uffici di cui al comma 1 la conservano con la qualifica loro spettante. Il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione ha luogo alla data di entrata in vigore della presente legge per i magistrati con la qualifica di magistrato di cassazione e, per i magistrati che non abbiano ancora conseguito tale qualifica, alla data del conseguimento di essa.

4. Il Ministro di grazia e giustizia è delegato ad apportare le conseguenti necessarie variazioni nelle tabelle del ruolo organico della magistratura, ferma restandone la consistenza complessiva.